

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 98 DEL 07/11/2022

**SERVIZIO PER INDAGINI STRUMENTALI NON DISTRUTTIVE SULLE BITTE DI ORMEGGIO
DELLA BANCHINA NORD NUOVA NEL PORTO DI ORTONA**

(C.I.G. Z8D36573E6)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della discipline concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** la Determina del Segretario Generale di questa Autorità n. 37 del 07/11/2022, con la quale veniva affidato in appalto, alla Ditta "BOLLARD SCAN LTD." di Houghton Le Spring (Regno Unito), il servizio per l'esecuzione di indagini strumentali non distruttive sulle bitte di ormeggio della banchina Nord Nuova nel porto di Ortona;

- VISTO** l'Ordine di esecuzione emesso da questo Ente per il suddetto servizio con nota prot. n. 8249 in data 07/11/2022;
- VISTA** relativamente al predetto servizio la comunicazione pervenuta dalla summenzionata ditta appaltatrice in data 24/10/2022, secondo la quale è programmata l'esecuzione dello stesso servizio per il giorno 08/11/2022;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione del suddetto servizio comporterà la temporanea occupazione nel giorno 08/11/2022 di spazi demaniali della banchina Nord Nuova del porto di Ortona, normalmente destinati alle attività legate agli approdi ed agli ormeggi delle navi mercantili che scalano nel suddetto porto;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per il servizio in argomento possa essere recata una disciplina a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa con le suddette attività portuali;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ortona, da parte dell'appaltatrice Ditta "BOLLARD SCAN LTD." di Houghton Le Spring (Regno Unito), per conto di questa Autorità, nel giorno 08/11/2022 verrà eseguito il servizio per l'esecuzione di indagini strumentali non distruttive sulle bitte di ormeggio della banchina Nord Nuova;
- tale servizio, per le esigenze operative dello stesso, comporterà la temporanea occupazione dalle ore 07,30 alle ore 19,00 del giorno 08/11/2022 della banchina Nord Nuova del porto di Ortona, che avverrà in maniera progressiva ovvero per singole porzioni consecutive in relazione all'effettiva evoluzione del servizio medesimo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Ai fini del servizio di cui nelle premesse, gli spazi demaniali di volta in volta interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, ivi incluso l'ormeggio delle imbarcazioni di qualsiasi tipo, ciò pur nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate nei seguenti articoli e fatte salve le attività attinenti al servizio medesimo.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per l'esecuzione del servizio in questione.

ART. 2

Ai fini del servizio di cui nelle premesse, la competente Ditta appaltatrice organizzerà le proprie attività di indagine per singoli stralci consecutivi, ciascuno dedicato ad una singola bitta di ormeggio da indagare.

A tal riguardo, l'area di volta in volta interessata da ciascuno dei suddetti stralci resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a

mantenere l'area medesima regolarmente delimitata e segnalata affinché durante l'esecuzione delle indagini in questione sia ivi impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette al servizio medesimo.

ART. 3

Ai fini del servizio in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente ditta appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione del servizio;
- lo smantellamento delle attrezzature utilizzate, nonché la corretta pulizia delle aree interessate dal servizio in appalto non appena questo ultimo risulti regolarmente ultimato, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione dello stesso servizio;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via del servizio in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente il servizio medesimo sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dal servizio secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dell'esecuzione, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per il servizio medesimo oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione del servizio in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)



Firmato digitalmente da:
GAROFALO VINCENZO
Firmato il 07/11/2022 16:55
Seriale Certificato: 1274207
Valido dal 18/03/2022 al 18/03/2025
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)